

ALLEGATO “A”

Parere del Comune di Siracusa

SCARICO ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con condizioni rilasciato dal Settore Sviluppo Sostenibile - Tutela Territorio e Ambiente -Transizione Energetica - Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare del Comune di Siracusa con prot. n. 43099 del 12/02/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. 5001 del 23/02/2026 relativo allo scarico sul suolo delle acque reflue recapitanti in fosse Imhoff con successiva subirrigazione ed alla valutazione di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 per lo stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio, gestito dalla Società **“FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l.”**, sito in Siracusa, c/da Grotta Perciata, identificato al N.C.E.U., fgl 138, p.lle 313 e 315, del Comune di Siracusa.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

spett.ble Soc. Francesco Ferrara Accardi & Figli Srl

Via XIII STRADA 40
95100 - Catania

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in Via Contrada Grotta Perciata sn, censito in catasto al F.138 p.la 315 sub. 1 e 2, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.
- Autorizzazione Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- Attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. lgs 152/2006;

Prat n° 00137720876-04032020-1520 – soc. Francesco Ferrara Accardi & Figli srl.

In riferimento all'istanza pervenuta in data 19/05/2025 prot. gen.n.0119892 e successiva ultima integrazione del 09/02/2026 prot. gen.0037979, con la quale è stato richiesto il parere endo procedimentale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, l'immobile è dotato di certificazione di Agibilità, prot.05798/08 del 29/04/2008, così come dichiarato dall'Ing. Angelo Testa;

Considerato che, la zona risulta essere non servita da **pubblica fognatura**;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alle Parte III, D. lgs. n. 152/06;

Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;

- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;
- Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Vista la SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;

Considerato che l'impianto di smaltimento dei reflui dell'attività produttiva deriva esclusivamente dai servizi igienici degli uffici e che lo stesso risulta dotato di idonei sistemi di depurazione di tipo biologico, comprensivi di vasche di accumulo, dissabbiatura, disoleatura, sedimentazione primaria e digestione anaerobica, con dispersione sul suolo mediante condotta disperdente, nonché considerata l'esclusione di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici, quest'Ufficio esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, relativamente all'opera in oggetto, **a condizione che** siano rispettati i valori limite di immissione delle acque reflue urbane e industriali recapitate sul suolo, ai sensi del **D.Lgs. 152/06**.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Considerato che, la ditta in oggetto, ha effettuato tutte le verifiche attinenti la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presso la sede, mediante rilievi fonometrici eseguiti ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, **per quanto di competenza si prende atto** a condizione che: i parametri rilevati rientrano nei limiti di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, e nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico.

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Relativamente alle emissioni in atmosfera di cui all'art.272 del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la "SCHEMA C" debitamente sottoscritta dal tecnico Dott. Carmelo Raimondi, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate o in caso di mancata autorizzazione, o autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata ai sensi del art.269 comma 1 si può incorrere nell' arresto da 2 mesi a 2 anni o in un'ammenda da **€ 1.000 € a € 10.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06.

Se in possesso di autorizzazione che riporti sostanziali modifiche, la pena inflitta è la medesima ai sensi dell'articolo 269, comma 8, una modifica non sostanziale senza comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da **€ 300 € a € 1.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06;

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a **€ 10.000**. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattuordecies](#), comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, o ai sensi dell'articolo [272](#), comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo [273 bis](#), comma 6 e comma 7, lettere c) e d);

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattuordecies](#), comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.000 a € 10.000**.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Relativamente all'Attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. lgs 152/2006;

Considerato che, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, svolta ai sensi degli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, rientra nel regime delle procedure semplificate ed è ammissibile

purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni tecniche di settore, ovvero;

Che i rifiuti trattati rientrino tra le tipologie ammesse alle procedure semplificate;

Che le operazioni di recupero siano limitate a quelle espressamente previste dagli allegati normativi di riferimento;

Che siano rispettati i quantitativi massimi, le caratteristiche dei rifiuti e le modalità operative stabilite dalla legge;

Che l'impianto sia idoneo sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale;

Che siano garantite adeguate misure di prevenzione dell'inquinamento e di tutela della salute e dell'ambiente.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione alla competente autorità e il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dagli enti preposti al controllo, nonché l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, emissioni, scarichi e gestione delle aree di stoccaggio.

Alla luce di quanto sopra, **si esprime parere favorevole** allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, **subordinatamente al pieno e continuo rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni eventualmente impartite dagli enti competenti.**

AVVERTE

che la validità dell'**AUA** è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006. Fatte salve le applicazioni, condizioni e requisiti dell'art.19, dal comma 1 al 6-ter, L. n. 241 del 7 agosto 1990, di cui agli Uffici ed Enti preposti per l'eventuale seguito di competenza.

Si fa presente che: il presente provvedimento non produce alcun effetto giuridico in quanto atto propedeutico al provvedimento finale di AUA.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori dell'impianto, almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità all'esercizio, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il Tecnico Incaricato

Dott. in Ing.^a Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti